



COMUNE DI REVELLO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER
L'APERTURA E LA GESTIONE
DELLE SALE GIOCHI

Art. 1 – Definizioni

Per “sala giochi” si intende un esercizio composto da uno o più locali dove sono installati e messi a disposizione dei clienti apparecchi per lo svolgimento di giochi definiti leciti ai sensi della vigente normativa in materia (giochi da tavolo, biliardi, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, bowling, ping pong, calciobalilla, ecc.).

Art. 2 – Autorizzazioni

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie di una sala giochi, nonché l’aumento del numero di apparecchi da gioco installati (ad eccezione dei giochi da tavolo), sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 86 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e s.m.i., ed in conformità alle norme vigenti in materia nonché ai criteri fissati dal presente provvedimento.

Per il rilascio dell’autorizzazione viene acquisito il parere della Polizia Municipale, in merito alle problematiche connesse al traffico, alla viabilità, alla conformità con i vigenti regolamenti di polizia urbana, ed il parere dell’ufficio urbanistica per quanto riguarda la conformità alle norme in materia di edilizia, urbanistica, sulla destinazione d’uso dei locali, ed in generale al rispetto delle disposizioni contenute nel Piano regolatore e nelle relative norme di attuazione.

La domanda di autorizzazione dovrà, tra l’altro, contenere le seguenti indicazioni:

- il numero degli apparecchi da gioco e la loro tipologia
- la superficie complessiva dei locali, la superficie occupata dai giochi, la superficie eventualmente occupata dall’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande interno alla sala giochi (se previsto)

Alla domanda di autorizzazione devono, tra l’altro, essere allegati:

- la planimetria dei locali in scala con individuazione di tutte le superfici occupate
- la documentazione attestante l’idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico, edilizio e della destinazione d’uso (si citano, a titolo di esempio: certificato di agibilità/abitabilità, concessioni o autorizzazioni edilizie, certificati catastali, dichiarazione sottoscritte da tecnici abilitati, ecc.)
- la certificazione attestante l’idoneità dell’impianto elettrico alle norme vigenti in materia di sicurezza
- l’elenco dei giochi e il loro regolamento (possono essere utilizzati all’uopo gli opuscoli forniti dalle case produttrici o distributrici)
- il nulla osta dell’Amministrazione finanziaria
- il certificato di prevenzione incendi (se previsto in base alla normativa vigente)
- ogni altra documentazione prevista dalle norme vigenti in materia

Art. 3 – Caratteristiche dei locali e superfici

La superficie occupata dagli apparecchi da gioco non può superare il 60% della superficie utile del locale. Per superficie utile si intende quella effettivamente fruibile dalla clientela, ad esclusione di magazzini, depositi, uffici e servizi, ecc.

La superficie di un eventuale esercizio di somministrazione di alimenti e bevande posto all'interno della sala giochi viene conteggiata nel 60% della superficie che può essere occupata dai giochi, e non può superarne il 25%.

I locali devono essere conformi alle vigenti normative in materia di inquinamento acustico. Dovranno essere adottati da parte del titolare tutti gli accorgimenti per evitare il diffondersi dei rumori all'esterno dell'esercizio ed il contenimento degli stessi all'interno.

Art. 4 – Modalità di esercizio

L'attività di sala giochi viene esercitata in locali aperti al pubblico, destinati esclusivamente a tale attività, con ingresso indipendente, anche se collegati a pubblici esercizi. E' fatto comunque sempre salvo il rispetto delle norme e delle condizioni circa la sorvegliabilità dei locali.

Gli apparecchi da gioco non possono essere collocati all'esterno dell'esercizio, sia su aree private che su aree pubbliche, così come le attività, sia quelle relative al gioco che quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande, non possono svolgersi all'esterno dell'esercizio.

Non è ammessa la collocazione di dehors all'esterno della sala giochi.

Art. 5 – Obblighi e divieti

I titolari hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio, la tabella dei giochi proibiti, le tariffe praticate e gli orari di apertura.

All'esterno del locale non può essere collocata insegna reclamizzante il solo bar interno, nel caso di attività complementare di somministrazione.

E' ammessa una insegna che reclamizzi sia la sala giochi che il bar interno e che contenga pertanto entrambe le diciture. La dicitura relativa al bar interno dovrà essere di dimensioni non superiori al 50% di quella relativa alla dicitura sala giochi.

Art. 6 – Orari

Gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi vengono determinati con provvedimento sindacale. Nello stesso provvedimento possono essere stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata e/o dell'anno, anche in relazione all'ubicazione degli esercizi.

Art. 7 – Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, laddove le sanzioni non siano già previste dal R.D. 18.6.1931, n. 773 o da altre disposizioni normative o regolamentari in materia, si applicherà la sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 56,00.

Nel caso di recidiva di violazione del provvedimento sindacale in materia di orari, previsto dal precedente art. 6, e fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni.

Art. 8 – Disposizioni finali e rinvio

Gli esercizi esistenti devono conformarsi alle norme di cui al presente regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le disposizioni del R.D. 18.6.1931, n. 773, nonchè ogni altra disposizione di legge o regolamentare in vigore ed attinente alla materia in oggetto.